



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SVILUPPO URBANO, SPORT  
E SANI STILI DI VITA

Determinazione Dirigenziale	
N. 39/ 61	di data 04/11/22

**Oggetto: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 30.08.2021 N. 204. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE DI TRENTO. REVOCA CONTRIBUTO ASSEGNATO A TAPE S.A.S. DI TARANTINO ANDREA E PEDROTTI LUCA & C. IMPORTO INSUSSISTENZA PER EURO 3.478,03.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamata la deliberazione della Giunta comunale 30.08.2021 n. 204 con la quale sono stati istituiti contributi a sostegno degli operatori economici del Comune di Trento con l'obiettivo di favorire la ripresa a seguito della crisi pandemica;

dato atto che le misure in argomento sono volte al sostegno dell'attività delle micro imprese che, alla data di presentazione della domanda, svolgono o intendono svolgere attività di somministrazione al pubblico, attività commerciale al dettaglio attraverso una o più unità operative o commerciale in forma ambulante con sede legale e/o residenza nel Comune di Trento, attività artigianale (esclusivamente con vendita al pubblico o di servizio alla persona), attività di agriturismo con somministrazione al pubblico, palestre e centri sportivi al chiuso operanti nel territorio del Comune di Trento;

dato atto che con la stessa deliberazione è stato approvato l'avviso "Fondo per il sostegno e la riqualificazione delle attività economiche del Comune di Trento" che definisce gli aspetti attuativi e di dettaglio della concessione dei contributi, riguardanti in particolare:

- soggetti beneficiari e requisiti;
- spese ammissibili;
- tempistica di presentazione della domanda e documentazione da allegare alla stessa;
- modalità di concessione e liquidazione;
- obblighi dei beneficiari;

dato atto inoltre che i contributi in argomento sono volti a sostenere spese di investimento destinate sia al miglioramento della struttura che della dotazione di apparecchi e macchinari, come segue:

a) interventi finalizzati alla riqualificazione acustica dei locali sede dell'unità operativa e della

pagina 1/5

bottega artigiana;

b) spese per opere edili, murarie, adeguamento degli impianti;

c) acquisto di macchinari, attrezzature ed apparecchi, impianti per la diffusione sonora provvisti di limitatore audio, comprese le spese di installazione strettamente collegate;

d) acquisto di arredi e corpi illuminanti;

e) adozione/aggiornamento di dotazioni informatiche funzionali al miglioramento gestionale e organizzativo dell'attività (ad es. acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, realizzazione siti web ecc.);

f) rimborso delle eventuali spese di acquisizione garanzie di Confidi Trentino Impresa o di Cooperfidi, comprensive delle commissioni richieste da Mediocredito Centrale per la riassicurazione della Garanzia nonché da altri Istituti di credito che aderiranno all'accordo stipulato con il Comune di Trento;

atteso che, come previsto dalla deliberazione e dall'avviso, il Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, struttura responsabile della gestione dei contributi, per lo svolgimento dell'istruttoria sulle domande relative agli interventi di cui alle lettere a) e b) opera in stretta sinergia con il Servizio Edilizia privata e il Servizio Sostenibilità e transizione ecologica;

richiamata la domanda di contributo per il Fondo sostegno alle attività economiche del Comune di Trento presentata da Tape S.a.s. di Tarantino Andrea e Pedrotti Luca & C. trasmessa il 09.09.2021 e protocollata in data 10.09.2021 al n. 237711;

richiamata la propria determinazione n. 39/57 d.d. 07/12/2021, esecutiva, con la quale sono stati assegnati i contributi per il sostegno delle attività economiche del Comune di Trento a vari beneficiari e fra essi all'impresa Tape S.a.s. di Tarantino Andrea e Pedrotti Luca & C. per un importo pari ad € 3.478,03 a fronte di una spesa ammessa di € 5.796,72 per la tipologia di spesa di investimento di cui alla lett. E) – Adozione/aggiornamento di dotazioni informatiche - dell'art. 5 del citato Avviso;

rilevato che si tratta di contributi economici una tantum, a copertura del 60% delle spese di investimento ammissibili individuate nell'Avviso "sopra citato e approvato con deliberazione della Giunta comunale 30.08.2021 n. 204 - e che ogni beneficiario può ricevere un importo massimo pari ad euro 14.000,00, ancorché riferito a più unità operative/botteghe artigiane;

premesso che la citata determinazione disponeva la liquidazione degli importi spettanti ai singoli beneficiari delle provvidenze economiche, a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese ammesse a contributo e secondo i criteri fissati nell'Avviso;

atteso che l'art. 7 punto 3 dell'Avviso – Quantificazione del contributo - prevede, tra i requisiti essenziali ai fini della concessione del contributo, che "la spesa minima per essere ammessi a contributo è pari ad euro 5.000,00", pena la revoca del provvedimento di assegnazione del contributo (art. 9 punto 2 lett. c) – Rideterminazione e revoca dei contributi – dell'Avviso;

preso atto che Tape S.a.s. ha presentato il rendiconto degli interventi preventivati nella domanda di contributo, così come risulta dalla documentazione depositata presso il Servizio, tramite comunicazione di data 21/07/2022 (prot. n. 204508);

rilevato che il beneficiario ha documentato, entro il termine di scadenza per la rendicontazione, la tipologia di spesa ammessa fino ad un importo complessivo pari ad euro 3.594,40 e pertanto inferiore alla spesa minima di investimento di euro 5.000,00 quale requisito stabilito dall'avviso all'art. 7 punto 3 – Quantificazione del contributo;

vista la nota assunta agli atti con prot. n. 232351 di data 22/08/2022 con la quale è

pagina 2/5

stato comunicato il preavviso di revoca del contributo a Tape S.a.s. assegnando un termine di quindici giorno dal ricevimento della comunicazione per presentare possibili osservazioni scritte;

preso atto che con comunicazione prot. n. 235580 di data 24/08/2022 Tape S.a.s. ha risposto al preavviso di rigetto integrando la rendicontazione con due spese di investimento effettuate a giugno 2021 e pertanto anteriori alla data di presentazione della domanda di contributo;

atteso che l'avviso del Fondo sostegno prevede che le spese di investimento agevolabili, funzionali all'attività economica, devono essere effettuate dopo la presentazione della domanda di contributo (art. 5 – Spese ammissibili);

dato atto che la spesa ammessa documentata risulta pari ad euro 3.594,40 e pertanto inferiore alla spesa minima di investimento di euro 5.000,00 quale requisito stabilito dall'avviso all'art. 7 punto 3 – Quantificazione del contributo;

rilevato pertanto che, per le motivazioni di cui sopra, si dispone revoca del contributo citato in premessa assegnato con determinazione n. 39/57 di data 07.12.2021 a Tape S.a.s. di Tarantino Andrea e Pedrotti Luca & C. per un importo pari ad euro 3.478,03;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la

- normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;
  - il Regolamento per l'erogazione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici a soggetti pubblici e privati approvato e da ultimo modificato con deliberazioni consiliari 15.03.1995 n. 48 e 24.04.1996 n. 46;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il Decreto sindacale n. 148/2022/05 di data 01.07.2022 prot. n. 185169 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

### d e t e r m i n a

1. di disporre la la revoca del contributo Fondo sostegno alle attività economiche assegnato con determinazione n. 39/57 di data 07.12.2021 a Tape S.a.s. di Tarantino Andrea e Pedrotti Luca & C. per un importo pari ad euro 3.478,03;
2. di dichiarare l'insussistenza di euro 3.478,03 riportandola al capitolo 14022.03.07559 "Emergenza Covid-19: contributi agli investimenti a imprese" (impegno n. 95542 anno 2021);
3. di dare comunicazione del presente provvedimento all'impresa Tape S.a.s. di Tarantino Andrea e Pedrotti Luca & C.;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione della presente determinazione da parte dell'interessato;
5. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione della presente determinazione da parte dell'interessato.

Allegati in formato elettronico  
//

Allegati in formato cartaceo  
//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Cristina mariavittoria Ambrosi

Trento, addì 04/11/22

pagina 4/5





COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SVILUPPO URBANO, SPORT  
E SANI STILI DI VITA

Determinazione Dirigenziale	
N. 39/ 61	di data 04/11/22

**Oggetto: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 30.08.2021 N. 204. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE DI TRENTO. REVOCA CONTRIBUTO ASSEGNATO A TAPE S.A.S. DI TARANTINO ANDREA E PEDROTTI LUCA & C. IMPORTO INSUSSISTENZA PER EURO 3.478,03.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 7 novembre 2022